

Conservatorio di Musica Licinio Refice

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LICINIO REFICE" DI FROSINONE

Parere favorevole del C.A. espresso nella seduta n°12 del 20.10.2015/ Approvato dal C.d.A. nella seduta n° 4. del 29/10/205Prot. n° 7.196/A-7 del 30/10/2015

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1 - Natura, Composizione e Funzioni

- 1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
- 2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre per istituti fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti, eletti ogni tre anni tra gli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo.
- 3. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.
- 4. Il mandato di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia dell'assemblea degli studenti, con richiesta scritta e corredata dalle firme della metà più uno degli aventi diritto al voto.

- 7. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione Disciplinare (nella composizione prevista per provvedimenti a carico degli studenti). Gli Studenti designati in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte.
- 6. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
- 7. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

Il Presidente

Eletto tra i membri della Consulta, è il suo rappresentante di riferimento e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.Convoca le riunioni della Consulta e le presiede fissando l'ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal regolamento.

Il presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta. In caso di parità di voti avrà valore decisionale il voto del Presidente. In caso di assenza il suo ruolo può essere assunto dal Vicepresidente.

In caso di decadimento la carica viene assunta dal <u>Vicepresidente</u> della Consulta, in attesa di nuove elezioni, che devono aver luogo entro un mese.

Il Vicepresidente

Svolge i compiti attribuiti al Presidente della consulta in caso di sua assenza.

Il Segretario

Ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta. È nominato a rotazione nelle varie sedute tra i membri della Consulta. Si assicura che i verbali vengano firmati dal Presidente e dagli altri membri della Consulta.

TITOLO II

PROCEDURE ELETTORALI

Art. 2 - Bando

- 1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare: il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003; le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale; requisiti dell'elettorato attivo e passivo; il termine di presentazione delle candidature.
- 2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 3 - Commissione Elettorale

- 1. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), formata da tre componenti di cui due studenti scelti dall'Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
- 2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
- 3. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
- 4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
- 5. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

6. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4 - Elettorato

- 1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali, purché maggiorenni. Possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- 2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 - Candidature

- 1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).
- 2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
- 3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature e relativi programmi elettorali saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

<u>Art. 6 - Operazioni di voto</u>

- 1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
- 2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti dalla Consulta da eleggere sono tre.

- In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
- 3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 7 - Scrutinio e nomina degli eletti

- Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripeture entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
- 2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
- 3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
- 4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

TITOLO III

PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Art. 8 - Convocazione

- 1. La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
- La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei componenti della Consulta medesima.

3. Il Presidente della consulta può convocare una riunione straordinaria, sentito il parere dei 2/3 dei membri in carica anche 24 ore prima la data della convocazione.

Art. 9 - Svolgimento delle riunioni

- 1. I numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta.
- 2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora da ciascuno degli altri membri eletti dagli studenti.
- 3. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.
- 4. Il Segretario addetto alla verbalizzazione dà lettura del verbale della seduta per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i membri della Consulta presenti al termine della seduta.
- 5. Copia del verbale deve essere affissa all'Albo della Consulta per la libera consultazione.

Art. 10 - Il Cessazione dalla carica

- 1. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale tinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 2. Ogni anno si svolgono entro il 30 novembre le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
- 3. I membri della Consulta decadono dall'incarico per cessazione del cotso di studi o per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta per assenze prolungate o ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei proprio doveri o nel caso il Rappresentante abbia un comportamento atto a mettere in cattiva luce l'Organo della Consulta agli occhi dell'Istituto.
- 4. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato viene revocato e, nel periodo fra la cessazione della carica e la rielezione, i posti vacanti nella Consulta possono eventualmente essere assegnati a studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo tramite elezioni a maggioranza assoluta della Consulta.
- 5. Le candidature alla/e carica/e vacante/i possono essere presentate sino al giorno precedente l'assemblea convocata per l'elezione.
- 6. I membri eletti successivamente alla costituzione della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'intera Consulta.

7. La convocazione delle elezioni è indetta dal Direttore del Conservatorio, su proposta del Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vicepresidente, o in ultima istanza da uno degli altri componenti;

TITOLO IV

PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Art. 11 - Generalità

1. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente e il Vicepresidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.

Art. 12 - Espressione del voto

 La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di richiesta di uno o più membri della consulta la votazione può avvenire attraverso scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta.

TITOLO V

CONSIGLIO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Generalità

- 1. I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione vengono eletti dalla Consulta degli Studenti tra i membri della Consulta stessa o tra gli studenti in possesso dell'elettorato attivo. Essi ricoprono tale incarico per un periodo di tre anni
- 2. Le elezioni dei rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione avvengono a maggioranza assoluta.

- l rappresentanti devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull' OdG, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

Art. 14 - Consiglio Accademico

- 1. La designazione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico avviene con le modalità descritte al Titolo Quarto Art. 1.
- 2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
- 3. La consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
- 4. In caso di rinuncia da parte del designato entro sette giorni la Consulta provvede a nuove elezioni.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

- La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità descritte al Titolo Quarto Art. 1.
- 2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
- La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
- 4. In caso di rinuncia da parte del designato entro sette giorni la Consulta provvede a nuove elezioni.

- Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
- 2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
- 3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
- 4. La Commissione è sciolta con l'esauritsi della funzione a cui è preposta.

Art. 17 - Studenti Referenti di Scuola

- La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
- 2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni Scuola.
- 3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
- 4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
- 5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
- Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

Art. 18 - Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno due volte l'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

9

- La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
- 3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
- 4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
- 5. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

- 1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e avente parere favorevole del Consiglio Accademico, è adottato con Decreto del Presidente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.

3,5